

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 agosto 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 giugno 2026, n. 155.

Regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale nel porto di Catania. (26G00171) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 2026.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di San Luca. (26A04300) .. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 2026.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Poggiomarino. (26A04301) Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

DECRETO 1° luglio 2026.

Disciplina attuativa dell'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante: «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo». (26A04493)..... Pag. 6



Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 29 gennaio 2026.

Abilitazione dell'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - I.S.C.R.A.» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Reggio dell'Emilia, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di venti allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di ottanta allievi per l'intero corso. (26A04359) Pag. 10

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione della «Scuola superiore di analisi transazionale Seminari romani di analisi transazionale» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Brescia, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di dieci allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di quaranta allievi per l'intero corso. (26A04360) Pag. 10

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Venezia, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di venti allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di ottanta allievi per l'intero corso. (26A04361) Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 30 luglio 2026.

Acquisizione di apparecchiature biomediche. (26A04617) Pag. 12

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castello - Società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (26A04205). Pag. 15

DECRETO 30 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale La Tappa in liquidazione», in Arezzo. (26A04206) Pag. 16

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tavernola Due – Società cooperativa in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (26A04207) Pag. 16

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti italiani società cooperativa in liquidazione», in Gaggiano e nomina del commissario liquidatore. (26A04208) Pag. 17

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Erre società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A04209) Pag. 18

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solemare società cooperativa sociale – in liquidazione», in Porto Viro e nomina del commissario liquidatore. (26A04210) Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic» (26A04305) Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aciclovir, «Aciclovir Hikma». (26A04309) Pag. 20

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone undecanoato, «Testosterone Undecanoato Besins». (26A04615) Pag. 21

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Trieste (26A04310) Pag. 22

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A04307) Pag. 22



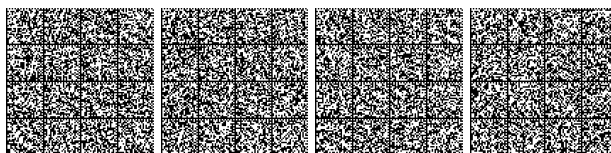
Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (26A04494).....

Pag. 23

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (26A04495).....

Pag. 25





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 giugno 2026, n. 155.

Regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale nel porto di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, lettera b), e 6, comma 15;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, recante «Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Catania», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 gennaio 2000, recante «Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 11 marzo 2022, con il quale è stato approvato il documento di pianificazione strategica di sistema portuale (DPSS) dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Considerato che l'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 è stato sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, e prevede ora, al comma 15, che alla modifica dei limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale si provveda con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 5 febbraio 2026;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale nel porto di Catania

1. La circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, come individuata nel porto di Catania dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000, è integrata dalle aree appartenenti al demanio marittimo e dagli antistanti specchi acquei compresi tra il limite a nord della medesima circoscrizione e i punti aventi coordinate piane, espresse secondo il sistema di riferimento WGS84 (EPSG: 3857):

- a) sulla costa: 4509909.468 nord e 1681234.488 est;
- b) in mare: 4509907.811 nord e 1682382.017 est.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2639



NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 – S.O. n. 86:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:

«Art. 3 (*Norme in materia di controllo della Corte dei conti*). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis)

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e)

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorre l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

Omissis.».

— Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»:

«Art. 5 (*Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale*). — 1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli



orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il DPSS:

a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;

b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;

c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;

d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.

Omissis.

«Art. 6 (Autorità di sistema portuale). — *Omissis.*

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite autorità di sistema portuale.»

— Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante: «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2016.

26G00171

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 2026.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di San Luca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di San Luca (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Antonio Reppucci, dal viceprefetto dott.ssa Matilde Mulè e dal dirigente di II fascia Area I dott. Rosario Fusaro;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di San Luca (Reggio Calabria), affidata ad una commissione straordinaria

per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2026
Reg. n. 3424

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025, la gestione del Comune di San Luca (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria nella relazione del 10 giugno 2026, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi il 9 giugno 2026 - consesso integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto della Repubblica della direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Reggio Calabria - a conclusione della quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.



In considerazione delle particolarità socio-economiche e politico-amministrative che connotano negativamente il Comune di San Luca, tant'è che quell'ente locale è stato oggetto negli anni 2000 e 2013 di scioglimenti del consiglio comunale ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spesso intervallati da commissariamenti ordinari, l'ultimo dei quali disposto ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per la mancata presentazione di candidature nella tornata elettorale del giugno 2024, la commissione straordinaria ha privilegiato il rapporto con l'associazionismo locale, diretta espressione della cittadinanza, per ripristinare la fiducia nelle pubbliche istituzioni, indirizzando parte degli interventi verso ambiti più propriamente sociali, con l'obiettivo di migliorare il livello culturale e sociale del territorio specie in favore degli adolescenti e in genere della fascia più giovane della popolazione.

In questa prospettiva si pone il progetto di completare gli impianti e i servizi del locale oratorio, peraltro ubicato in un locale confiscato alla criminalità organizzata, realizzando in quella struttura un centro polifunzionale orientato ad attività sportive.

Sono altresì in fase di progettazione i lavori (per un importo di oltre 400.000 euro) per rendere idoneo all'uso sportivo il campo di calcio comunale, la cui inagibilità e le carenze di natura strutturale sono state rilevate anche in sede ispettiva.

Tali opere, e altre in corso di realizzazione, consentiranno di mettere a disposizione della collettività adeguati spazi pubblici vocati innanzitutto alla formazione e alla crescita culturale delle nuove generazioni.

La commissione straordinaria ha riferito, altresì, che sono tuttora in corso di esecuzione e completamente alcune importanti opere pubbliche finanziate con fondi statali e regionali o previste nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, tra le quali si segnalano per la rilevanza degli interventi i seguenti lavori: la riqualificazione del centro storico sostenuti da un finanziamento di tre milioni di euro; il consolidamento di una parte del centro abitato interessato da un pericoloso movimento franoso, i cui lavori (d'importo di 800.000 euro) inizieranno a breve nonostante i ritardi dovuti a seguito della risoluzione contrattuale con il precedente aggiudicatario; la messa in sicurezza di un'arteria stradale.

A questi si aggiungono anche altri interventi già in programma, tra cui la realizzazione dell'impianto di depurazione, la sistemazione dell'edificio da adibire a caserma carabinieri forestali, la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza del palazzo comunale e delle palestre delle scuole elementari e medie.

Pertanto, per dare modo alla terna commissariale di portare avanti tutte le numerose attività in programma, alcune delle quali di notevole valore economico e di pregnante valenza simbolica, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale anche al fine di scongiurare la pervasività della criminalità organizzata, i cui interessi notoriamente gravitano sui procedimenti curati dal settore dei pubblici appalti e consolidare il percorso di legalità intrapreso dall'ente locale.

Naturalmente l'azione della commissione straordinaria è stata diretta a migliorare l'apparato amministrativo comunale, incentivando soprattutto l'informatizzazione e la digitalizzazione delle procedure per rendere il sistema organizzativo comunale più funzionale alle esigenze dell'utenza, nel rispetto dei principi di legalità e della trasparenza amministrativa.

Le stesse finalità sono alla base dell'impegno diretto all'aggiornamento dei regolamenti comunali e all'approvazione di quelli mancanti.

Così come per altre importanti e delicate iniziative avviate dall'organo commissariale, tra le quali si segnalano l'adozione del piano commerciale, del traffico e della circolazione, del piano strutturale associato per la cui definizione sono ancora in corso interlocuzioni con un comune limitrofo, nonché l'aggiornamento e la digitalizzazione del piano comunale di protezione civile.

Insieme di attività che necessitano di essere seguite costantemente dalla commissione straordinaria e il cui completamento sarebbe certamente agevolato dalla proroga della gestione commissariale.

Significativi sono gli interventi, alcuni dei quali ancora in fase di realizzazione, finalizzati al risanamento finanziario dell'ente locale e alla corretta gestione del patrimonio comunale, e in particolare quelli miranti a migliorare la capacità di riscossione dei tributi locali e a recuperare risorse dall'area dell'elusione fiscale.

Al riguardo, la terna commissariale ha riferito di un significativo miglioramento dei ricavi derivanti dalla riscossione della TARI relativa all'anno 2025, anche se permangono forti criticità sulle azioni di recupero delle morosità riferite alle annualità pregresse e sui tempi delle

verifiche delle istanze presentate dai contribuenti per la riduzione dei tributi dovuti per gli immobili inagibili. Difficoltà di riscossione si registrano anche sui canoni del servizio idrico integrato.

Per potenziare l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali, la commissione straordinaria ha in programma di adottare, nei prossimi mesi, una serie di misure, tra cui l'incrocio dei dati riguardanti l'utenza con quelli dell'anagrafe comunale, l'inoltro del ruolo relativo al servizio idrico 2025 per evitare ulteriori slittamenti dei flussi di cassa, l'incremento dei sopralluoghi tecnici per controllare la regolarità delle richieste dell'utenza e, soprattutto, l'avvio della riscossione coattiva dei ruoli insoluti dell'IMU e del servizio idrico con la trasmissione degli atti relativi all'Agenzia delle entrate.

Per completare tali adempimenti, che si realizzano attraverso azioni idonee a contrastare e a ridurre la consistente area di evasione tributaria consolidatasi nel tempo, è necessario che quanto programmato venga effettivamente eseguito sollecitamente dagli uffici comunali preposti al servizio.

La serie di iniziative tempestivamente avviate dall'organo straordinario non sono, quindi, tutte portate a termine, pertanto il prefetto di Reggio Calabria ha chiesto la proroga di sei mesi dell'attività della commissione straordinaria, anche in considerazione delle risultanze emerse in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, come sopra evidenziato integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore aggiunto della Repubblica della direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Reggio Calabria, consenso che, all'unanimità ha condiviso l'esigenza di consolidare il lavoro svolto e completare le azioni correttive avviate nei settori critici sopra indicati.

A tal fine, si ritiene utile disporre la proroga della gestione commissariale per raggiungere l'obiettivo prefisso e evitare che anche i risultati finora ottenuti siano vanificati.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di San Luca (Reggio Calabria) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 2026.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Poggiomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Poggiomarino (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto a riposo dott.ssa Gabriella D'Orso, dal viceprefetto aggiunto dott. Vincenzo Chietti e dal funzionario economico-finanziario dott.ssa Teresa Lanzeri;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;



Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Poggiomarino (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2026
Reg. n. 3422

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025, la gestione del Comune di Poggiomarino (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Napoli nella relazione del 15 giugno 2026, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuta il 10 giugno c.a., integrato con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, dei Procuratori aggiunti della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - direzione distrettuale antimafia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, a conclusione della quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse

forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'azione amministrativa della commissione è stata centrata sui settori che in sede di verifica ispettiva hanno fatto emergere le criticità che hanno poi determinato lo scioglimento dell'ente, perseguendo, come obiettivo prioritario, la riorganizzazione dell'apparato burocratico contestualmente al ripristino della legalità in tutti gli ambiti di attività dell'ente.

Tra le prime iniziative assunte dall'organo straordinario, si segnala una capillare ricognizione delle risorse umane e strumentali, della struttura organizzativa e dei meccanismi operativi dell'ente locale, da cui è emersa una situazione di «degrado amministrativo coinvolgente in un unico quadro i servizi resi e il personale addetto con ampie ripercussioni sui rapporti coi cittadini». In particolare, il personale comunale è risultato gravemente carente sia in termini numerici (con un organico di 54 elementi a fronte dei 119 previsti) che dal punto di vista della prassi amministrativa, caratterizzata dall'assenza di condivisione delle informazioni tra i vari settori di amministrazione.

Per porre rimedio a tali criticità, la commissione straordinaria ha provveduto alla rotazione integrale degli incarichi di elevata qualificazione con funzioni dirigenziali. Con l'ausilio del segretario generale, sono stati inoltre promossi *staff meeting* e tavoli tematici di confronto con i responsabili dei vari settori, al fine di incoraggiare una prassi più collaborativa e infondere la consapevolezza della partecipazione a un comune sforzo di risanamento dell'ente. Soprattutto, grazie ai Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) del 2025 e del 2026, entrambi già adottati e parzialmente realizzati, la gestione commissariale ha assicurato l'incremento della dotazione organica del comune da 54 a 67 dipendenti entro dicembre 2026, al netto dei collocamenti in quiescenza. Inoltre, è stato incrementato l'organico della polizia municipale portandolo dagli iniziali 5 agli attuali 14.

Come rilevato dal prefetto di Napoli, è oltremodo auspicabile che le procedure assunzionali in corso vengano seguite dalla terna commissariale. Più in generale, l'accelerazione impressa a tutti i procedimenti amministrativi pendenti presso l'ente rende opportuna la prosecuzione della gestione straordinaria per assicurare sul territorio un presidio di legalità e di trasparenza amministrativa.

In parallelo al potenziamento, sia quantitativo che qualitativo, dell'apparato burocratico, l'attenzione della commissione straordinaria si è focalizzata sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, caratterizzata, nel corso dell'amministrazione destinataria del provvedimento dissolutivo, da numerose e persistenti disfunzioni. In particolare, l'attività ricognitiva promossa dall'organo straordinario ha messo in luce diffuse situazioni di occupazione *sine titolo*, nonché la mancata esecuzione di numerosi provvedimenti di sgombero adottati negli anni scorsi, in diversi casi riferibili a nuclei familiari gravati da precedenti di polizia.

Al fine di garantire l'esecuzione degli sgomberi, e, più in generale, ricondurre il settore dell'edilizia popolare alla legalità e all'imparzialità, la commissione ha chiesto l'assegnazione di una unità di personale sovraordinato ex art. 145 del TUOEL, in grado di assicurare supporto tecnico-amministrativo alle attività di ricognizione, verifica e coordinamento.

Come evidenziato nella relazione prefettizia, le esigenze di ordine e sicurezza pubblica nell'esecuzione degli sgomberi, alla luce della particolare complessità del contesto territoriale, richiedono una pianificazione graduale e accurata degli interventi, così da rendere indispensabile la prosecuzione dell'azione commissariale. Viceversa, si rischierebbe di ricadere nelle preesistenti dinamiche di condizionamento e opacità gestionale.

L'opportunità di un prolungamento della gestione commissariale risulta, inoltre, dalla necessità di assicurare stabilità e attuazione a numerosi provvedimenti di revoca o annullamento da parte della commissione di precedenti delibere dell'amministrazione disciolta, nonché dall'esigenza di predisporre e monitorare la difesa dell'ente locale nei numerosi procedimenti giudiziari scaturiti dai suddetti atti di autotutela.

In primo luogo, il Comune di Poggiomarino si è costituito parte civile nel processo penale a carico degli ex amministratori imputati del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter del codice penale. Poiché le vicende oggetto del giudizio coincidono, in larga parte, con quelle riportate dalla commissione d'accesso, sulla cui base è stato decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino, la commissione straordinaria è stata impegnata, sin dal proprio insediamento, in una proficua interlocuzione con gli organi inquirenti,



che non sarebbe opportuno interrompere, tanto più se si considera che il processo è, al momento, in fase di istruttoria dibattimentale.

Secondo quanto accertato dalla commissione d'indagine, oggetto del *pactum sceleris* di cui sopra tra amministratori comunali e criminalità organizzata era, tra l'altro, una variante puntuale al Piano regolatore generale, relativa al progetto di un impianto per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di prima gamma. Con delibera adottata coi poteri del collegio ispettivo ai sensi dell'art. 145, comma 4 del TUOEL, la commissione straordinaria ha revocato gli atti relativi al suddetto intervento, il cui valore complessivo si attesta intorno ai 4,5 milioni di euro. Data l'entità degli interessi economici coinvolti, si può realisticamente prevedere che il provvedimento di revoca venga impugnato dai destinatari. Pertanto, è auspicabile che il relativo contenzioso venga seguito, almeno nelle fasi iniziali, dalla terna commissariale, la cui permanenza in carica appare essenziale anche per assicurare la demolizione della struttura realizzata in base alla variante revocata.

Un'ulteriore vicenda giudiziaria che richiede la persistente vigilanza della terna commissariale è quella riguardante un permesso di costruire a beneficio di due soggetti, tra cui un *ex* amministratore comunale.

L'ufficio tecnico, d'accordo con la commissione, ha dichiarato il suddetto permesso decaduto per avvenuto decorso del termine per l'ultimazione dei lavori. Da tale vicenda è scaturito un contenzioso attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato. Nel frattempo, l'ufficio tecnico comunale ha adottato un'ingiunzione di demolizione dei fabbricati realizzati sulla base del permesso di costruire dichiarato decaduto, e anche avverso tale ingiunzione gli interessati hanno presentato ricorso al giudice amministrativo con pedissequa istanza di sospensiva. Anche in considerazione di questi ulteriori contenziosi aperti, si ravvisa l'opportunità di prorogare la gestione commissariale.

La proroga del mandato commissariale risulta inoltre di imprescindibile utilità per monitorare le fasi di affidamento ed esecuzione di lavori, per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro, oggetto di gare pubbliche indette dalla commissione straordinaria a seguito dell'annullamento di precedenti determinazioni dirigenziali in materia

di opere pubbliche. Si tratta, nello specifico, delle delibere relative a parchi urbani e al cimitero. A questo riguardo, l'intervento commissariale in autotutela ha scongiurato contenziosi di probabile soccombenza; nondimeno, la tempestiva indizione di nuove gare si è resa indispensabile per non perdere i relativi finanziamenti assegnati al Comune di Poggiomarino.

Gli interventi disposti dalla commissione straordinaria non sono, quindi, tutti portati a termine, pertanto il prefetto di Napoli ha chiesto la proroga di sei mesi dell'attività dell'organo straordinario, anche in considerazione delle risultanze emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, come sopra evidenziato integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, dei Procuratori aggiunti della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - direzione distrettuale antimafia, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, a conclusione della quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Poggiomarino (Napoli) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04301

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 1° luglio 2026.

Disciplina attuativa dell'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante: «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo».

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 27 concernente, tra l'altro, la concessione di finanziamenti a soggetti aventi finalità di lucro a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito, «CDP»), con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle attività di gestione

dei predetti finanziamenti, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo congiuntamente a CDP, in qualità di istituto gestore del predetto fondo rotativo;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, che disciplina le modalità di concessione dei crediti concessionali a valere sul fondo rotativo e prevede, tra l'altro, che «La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'art. 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee»;

Visto l'art. 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014, secondo cui una quota del sopra citato fondo rotativo può essere destinata alla concessione di «finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali affinché finanzino imprese anche aventi sede in Paesi *partner* che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi»;

Visto l'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, in base al quale «Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità



e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma.»;

Vista la convenzione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e CDP, sottoscritta il 14 dicembre 2020, prorogata fino al 31 dicembre 2026 con atto sottoscritto in data 19 dicembre 2025, che disciplina, tra l'altro, le attività svolte da CDP e dalle società da essa partecipate per le attività ivi contemplate e, in particolare, l'art. 6 concernente le attività inerenti alle iniziative di cui all'art. 27 della legge n. 125 del 2014;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP, sottoscritta il 24 giugno 2021, che regola le modalità della gestione da parte di CDP del fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e che impegna CDP a prestare i servizi e le attività relativi ai crediti concessionali di cui all'art. 8 della legge n. 125 del 2014, mentre la prestazione dei servizi e delle attività relativi alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie previsti dall'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014 è subordinata alla definizione del quadro normativo e attuativo di riferimento nonché alla stipula dei necessari atti integrativi alla convenzione;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 marzo 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Vista la delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo n. 77 del 29 settembre 2022, relativa alle «Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125/2014»;

Visto l'atto integrativo alla summenzionata convenzione del 24 giugno 2021, sottoscritto il 28 settembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP, alla luce dell'adozione del sopra citato decreto 3 marzo 2022, hanno disciplinato la gestione dei finanziamenti di cui all'art. 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125/2014;

Ritenuta l'esigenza di dare attuazione all'art. 27, commi 3, lettera b), e 4, della legge n. 125 del 2014, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*;

Ritenuto opportuno escludere dall'ambito della disciplina di attuazione dell'art. 27, comma 3, lettera b), la concessione di finanziamenti indiretti in forma di garanzia in ragione della possibile sovrapposizione con altri strumenti già operativi;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

a) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 21 della legge n. 125 del 2014;

b) «Decreto 3 marzo 2022»: decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 marzo 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

c) «Finanziamenti indiretti»: i finanziamenti di cui all'art. 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014, concessi in modalità indiretta sotto qualsiasi forma ai sensi del presente decreto, ad esclusione delle garanzie;

d) «Fondo rotativo»: fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

e) «Paesi *partner*»: i Paesi destinatari di interventi di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 125 del 2014, indicati nella lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo definita dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, il presente decreto definisce i destinatari, i criteri e le condizioni per la concessione dei Finanziamenti indiretti.

2. Il Comitato congiunto, nell'ambito delle disposizioni attuative stabilite ai sensi dell'art. 8, può ripartire tra le finalità previste dall'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014 la quota di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 3 marzo 2022, pari, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, alle disponibilità esistenti, come *pro tempore* variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al già istituito «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125».



Art. 3.

Apporti finanziari al Fondo rotativo impiegabili per le finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014

1. Le risorse del Fondo rotativo disponibili per le finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, come definite dall'art. 3, comma 1, del decreto 3 marzo 2022, possono essere incrementate dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 125 del 2014, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo rotativo in un'apposita sezione speciale.

2. Il Comitato congiunto delibera la costituzione della sezione speciale di cui al comma 1 e di sottosezioni, ciascuna dotata di propria contabilità separata, nelle quali sono conferite le risorse integrative, in funzione del soggetto che ha disposto l'apporto finanziario.

3. Con atti aggiuntivi alla convenzione sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse integrative di cui al comma 1 in funzione delle destinazioni e condizioni di utilizzo di ciascuna risorsa integrativa.

Capo II

FINANZIAMENTI INDIRETTI

Art. 4.

Investitori

1. Ai fini dell'art. 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014 per investitori pubblici o privati e organizzazioni internazionali si intendono:

- a) le istituzioni finanziarie europee;
- b) le banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità competente nella giurisdizione di riferimento;
- c) le istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali;
- d) gli istituti nazionali di sviluppo e di promozione che svolgono attività finanziaria;
- e) le istituzioni finanziarie costituite tramite accordi internazionali;
- f) i fondi di investimento di debito o di investimento in partecipazioni;
- g) i fondi di investimento multilaterali di sviluppo;
- h) i fondi di fondi di debito o di investimento in partecipazioni;
- i) altri organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi di investimento individuati dal Comitato congiunto.

Art. 5.

Criteri e condizioni

1. I Finanziamenti indiretti sono destinati ad iniziative:

- a) nei settori e per le finalità individuate nel documento triennale di programmazione e di indirizzo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 12 della legge n. 125 del 2014;
- b) che presentano le caratteristiche individuate con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto;
- c) da realizzarsi nei Paesi *partner* da parte di imprese con sede legale nell'Unione europea o di imprese con sede legale in Paesi *partner* al fine di promuovere lo sviluppo dei Paesi medesimi.

2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, a valere sulla quota del Fondo rotativo prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto 3 marzo 2022, e nel rispetto delle condizioni finanziarie definite ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, possono essere concessi a soggetti indicati all'art. 4 del presente decreto finanziamenti sotto qualsiasi forma, ad esclusione delle garanzie, anche in forma subordinata, ivi incluse la sottoscrizione di titoli di debito e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), h) e i), la sottoscrizione di quote o strumenti di partecipazione. La documentazione contrattuale prevede, a carico dei soggetti beneficiari dei Finanziamenti indiretti, l'obbligo di utilizzo delle risorse in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 5, lettera b), comprovato da adeguata rendicontazione.

3. Nel caso di Finanziamenti indiretti mediante sottoscrizione di quote o strumenti di partecipazione emesse dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), h) e i), il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo rotativo non supera il 50% dell'ammontare complessivamente sottoscritto dello strumento di investimento.

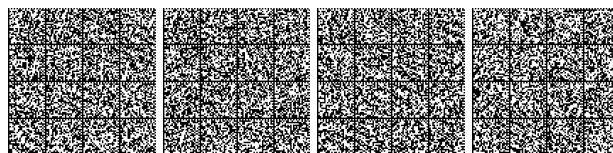
4. Il finanziamento mediante i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), è consentito se i medesimi soggetti intervengono nel finanziamento dell'iniziativa con risorse proprie o di altri finanziatori. Con la modalità di cui all'art. 8, possono essere definiti limiti minimi dell'intervento nel finanziamento dell'iniziativa da parte di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), o di altri finanziatori.

5. Le iniziative di cui al comma 1 soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) il Paese *partner*, nel quale l'iniziativa finanziata è realizzata, offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri, in quanto alternativamente:

1) è vigente un accordo sulla protezione degli investimenti tra il Paese *partner* e l'Italia o il Paese *partner* è parte della Convenzione per il regolamento delle controversie relative a investimenti (ICSID) del gruppo della Banca mondiale;

2) il Paese *partner* presenta un livello di debito sostenibile. Si intende sostenibile il debito che, sulla base delle analisi di sostenibilità del debito (*debt sustainability analysis*) del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, rientra in una delle seguenti categorie: *low risk* (rischio basso), *moderate risk* (rischio moderato) o *high risk* (alto rischio). Per quest'ultima categoria di Paesi è necessario che il parallelo *debt sustainability assessment* contenga la valutazione «*sustainable*»;



3) anche in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), il Comitato congiunto ha deliberato la rilevanza strategica e politica dell'iniziativa, sulla base di criteri e modalità definiti ai sensi dell'art. 8;

b) l'iniziativa è tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto degli *standard* internazionali sulla tutela dei lavoratori, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei principi internazionali per uno sviluppo sostenibile e inclusivo;

c) l'impresa beneficiaria finale dei finanziamenti indiretti ha sede legale nell'Unione europea o in un Paese *partner* al fine di promuovere lo sviluppo dei Paesi medesimi;

d) l'impresa beneficiaria finale dei Finanziamenti indiretti non si trova in situazione di difficoltà economico-finanziarie al momento della concessione del finanziamento.

6. In attuazione dell'art. 27, comma 5, della legge n. 125 del 2014, CDP, in qualità di gestore del Fondo rotativo, può proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potenziali Finanziamenti indiretti, secondo il procedimento istruttorio definito con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto.

Capo III

CONDIZIONI FINANZIARIE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

Art. 6.

Condizioni finanziarie

1. Il Comitato congiunto definisce le condizioni finanziarie dei Finanziamenti indiretti.

2. Il Comitato congiunto può applicare condizioni finanziarie concessionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono essere riconosciuti il rimborso dei costi e il pagamento di commissioni in linea con le prassi di mercato, a valere sulle risorse del Fondo rotativo destinate alle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014. In particolare, per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da a) ad e), i costi e le commissioni sono riconosciuti nel limite, comunque, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente impiegate per ciascuna operazione, mentre per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da f) ad i), nel limite comunque non superiore al 5 per cento annuo dell'ammontare sottoscritto.

Capo IV

ESCLUSIONE E REVOKA

Art. 7.

Motivi generali di esclusione e di revoca

1. Si applicano i motivi di esclusione e di revoca dei Finanziamenti indiretti previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, dall'art. 8 del decreto 3 marzo 2022 e dall'art. 27, comma 5, della legge n. 125 del 2014, ulteriori casi di revoca dei Finanziamenti indiretti possono essere individuate con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto.

3. Le somme derivanti dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo affluiscono nuovamente al Fondo rotativo e sono imputate al sottoconto dedicato alle iniziative di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014, assicurandone la tracciabilità e il riutilizzo per le medesime finalità.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su proposta del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato congiunto adotta le disposizioni attuative del presente decreto.

Art. 9.

Modifiche al decreto 3 marzo 2022

1. All'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto 3 marzo 2022, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 2015, n. 34 cessa di applicarsi, ferma restando la sua applicazione alle iniziative approvate prima della data di cui al comma 1.

Roma, 1° luglio 2026

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale*
TAJANI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2324

26A04493



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2026.

Abilitazione dell'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - I.S.C.R.A.» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Reggio dell'Emilia, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di venti allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di ottanta allievi per l'intero corso.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI
DI RICERCA E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 27 marzo 2024, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - I.S.C.R.A.», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Reggio nell'Emilia (RE), via Emilia All'Ospizio n. 55, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 30 giugno 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 2 ottobre 2025, n. 237, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - I.S.C.R.A.», è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Reggio nell'Emilia (RE), via Emilia All'Ospizio n. 55, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04359

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione della «Scuola superiore di analisi transazionale Seminari romani di analisi transazionale» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Brescia, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di dieci allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di quaranta allievi per l'intero corso.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirur-



gia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138 della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola superiore di analisi transazionale seminari romani di analisi transazionale», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Brescia, via Giacomo Matteotti n. 69 (Mazzano), per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 novembre 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola superiore di analisi transazionale seminari romani di analisi transazionale», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Brescia, via Giacomo Matteotti n. 69 (Mazzano), un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04360

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Venezia, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di venti allievi ammissibili a ciascun anno di corso e di ottanta allievi per l'intero corso.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e,



in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 14 aprile 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Venezia, viale San Marco n. 172 (Mestre), per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 20 ottobre 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del Regolamento stesso, nella sede periferica di Venezia, viale San Marco n. 172 (Mestre), un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04361

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2026.

Acquisizione di apparecchiature biomediche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 e, in particolare, l'art. 1, comma 314, che al fine di incentivare e sostenere le attività di assistenza e di ricerca clinica, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime d'impresa;

Visto il comma 315 del richiamato art. 1, ai sensi del quale: «con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 314»;

Visto il successivo comma 316, del citato art. 1, che prevede «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 314 e 315, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025 recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028» e, in particolare la tabella 15, riguardante il bilancio di previsione del Ministero della salute;

Considerato che le sopra citate risorse di cui all'art. 1, comma 314, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, risultano iscritte, a legislazione vigente, per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, sul capitolo n. 3395, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero della salute, afferente al centro di responsabilità «Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie», istituito per le finalità sopra indicate nell'ambito dell'azione «Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria», del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» della missione «Ricerca e innovazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

Visto regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Considerato che, in assenza del presupposto giuridico necessario all'assunzione dell'impegno contabile, lo stanziamento previsto per l'anno 2025, ha costituito economia di spesa e che, pertanto, l'attribuzione del contributo di cui all'art. 1, comma 314, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova la relativa copertura finanziaria per gli anni 2026, 2027;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) apparecchiature biomediche di ultima generazione: apparecchiature, di cui al regolamento UE 2017/745, che rispondono alla definizione della normativa CEI 62.5 di «apparecchiatura elettromedicale» e apparecchiature per la diagnosi in vitro di cui al regolamento UE 2017/746. Per «ultima generazione» si intende l'ultima e più aggiornata versione del modello di apparecchiatura,

rispetto ad apparecchiature analoghe per utilizzo e funzionalità, e dalle cui caratteristiche tecniche risulta il grado di evoluzione tecnologica;

b) costo salariale: importo totale effettivamente sostenuto dai beneficiari in relazione ai contratti stipulati con i lavoratori e comprendente la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;

c) ammortamento: è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene nel periodo della sua vita utile stimata.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 314, legge 30 dicembre 2024, n. 207, definisce nel rispetto dei limiti di spesa di cui al successivo art. 3, i criteri e le modalità di concessione e di fruizione del contributo riconosciuto per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime d'impresa, al fine di incentivare e sostenere le attività di assistenza e di ricerca clinica, mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione.

Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili

1. Per le finalità di cui all'art. 2 sono stanziati dall'art. 1, comma 314, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, risorse finanziarie nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonomia personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, nonché i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime d'impresa.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai soggetti beneficiari alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, nonché al momento della richiesta e dell'erogazione dei contributi.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute per incentivare e sostenere le attività di assistenza e di ricerca clinica mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca clinica innovativi, con particolare riferimento all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità.



2. Sono considerati ammissibili i costi riferibili alle seguenti voci di spesa connesse alle attività di assistenza e ricerca clinica:

- a) spese per noleggio e *leasing* di apparecchiature biomediche di ultima generazione;
- b) costi di ammortamento di apparecchiature biomediche di ultima generazione;
- c) spese relative a licenze d'uso, ossia comportanti l'acquisizione del diritto all'utilizzo condizionato di un *software* di cui non si acquisisce la proprietà;
- d) spese per acquisto di materiale di consumo;
- e) spese per acquisto di servizi nei limiti del 10 per cento;
- f) costo salariale del personale dipendente del soggetto beneficiario o in rapporto di collaborazione con il soggetto beneficiario, con contratto di collaborazione o con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico contratto di ricerca. Il costo salariale ammissibile è riferito allo svolgimento delle attività di assistenza e ricerca clinica;
- g) spese generali nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili;
- h) spese di pubblicazione e divulgazione dei contenuti dell'attività di assistenza e di ricerca clinica in relazione allo sviluppo e all'attuazione di progetti di ricerca innovativi, nei limiti del 2 per cento del totale dei costi ammissibili.
- i) spese di missione nei limiti del 2 per cento dei costi ammissibili;
- l) spese per la partecipazione a convegni, ivi inclusa la quota di iscrizione, nei limiti dell'1 per cento dei costi ammissibili;

3. Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto, fatti salvi i casi in cui la stessa non sia recuperabile dai soggetti beneficiari a norma della vigente normativa nazionale in materia di IVA.

4. Il totale delle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non deve essere inferiore al 40 per cento del totale delle spese ammissibili.

5. Le spese di cui ai commi 1 e 2 devono essere:

- a) effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. Le fatture devono, pena l'inammissibilità della spesa, riportare il Codice unico di progetto (CUP) a cui si riferiscono;
- b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- d) non devono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici e/o unionali;

Art. 6.

Procedura di riconoscimento del contributo

1. Ai fini del riconoscimento del contributo per ciascuna annualità, i soggetti interessati presentano un'apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale www.salute.gov.it

2. Nell'istanza di cui al comma 1 i soggetti richiedenti, in persona del legale rappresentante:

- a) indicano gli elementi identificativi dell'ente;
- b) dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto;
- c) descrivono le linee di ricerca clinica e di assistenza, e i progetti di ricerca innovativi ad esse collegati in via di sviluppo e/o da attuare, per le quali è richiesto il contributo per l'annualità;
- d) indicano le spese e i costi di cui all'art. 5 del presente decreto connessi alle linee di ricerca clinica e assistenza e a ai progetti di ricerca innovativi ad esse collegati di cui alla lettera c) del presente articolo;
- e) indicano l'ammontare complessivo del contributo teoricamente spettante per l'anno di riferimento calcolato tenendo conto delle spese e dei costi ammissibili di cui all'art. 5 del presente decreto;
- f) allegano una relazione dettagliata sulle linee di ricerca clinica e assistenza di cui alla lettera c) del presente articolo allegando anche i progetti di ricerca ad esse collegate.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono disciplinate in un successivo avviso, che verrà pubblicato annualmente sul sito istituzionale www.salute.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze procede alla verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal presente decreto.

5. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi complessivamente richiesti dai soggetti di cui all'art. 4 per l'annualità di riferimento risulti superiore al totale delle somme annualmente stanziare, il contributo da riconoscere a ciascun soggetto beneficiario è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del contributo richiesto.

6. Il Ministero della salute con apposito decreto provvede a definire la quota di contributo per ciascun soggetto beneficiario, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

7. Il Ministero della salute comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento ovvero il diniego del contributo e l'importo effettivamente spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 796*

26A04617



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castello - Società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Castello - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 6.490,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 139.180,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 7.468,00;

Considerato che in data 5 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Castello - Società cooperativa», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 80002010512), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Crociani, nata a Chiusi (SI) il 4 luglio 1982 (codice fiscale CRCCLD82L44C662Y), domiciliata in Siena (SI) - viale Europa n. 59.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04205



DECRETO 30 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale La Tappa in liquidazione», in Arezzo.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2022 n. 195/2022, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale La Tappa in liquidazione», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 01012190516), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gilberto Bargellini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la comunicazione pervenuta in data 1° dicembre 2025, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha informato del decesso del citato commissario liquidatore, avvenuto in data 26 novembre 2025;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Gilberto Bargellini dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Gilberto Bargellini, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale La Tappa in liquidazione», con sede in Arezzo (AR)

(codice fiscale 01012190516), la dott.ssa Silvia Razzolini, nata ad Arezzo (AR) il 19 ottobre 1983 (codice fiscale RZZSLV83R59A390Q), ivi domiciliata in via XXV Aprile n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04206

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tavernola Due – Società cooperativa in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

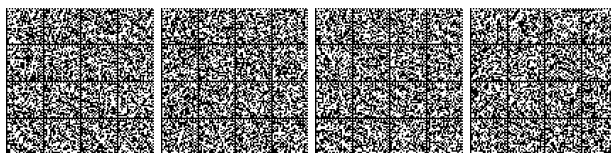
Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;



Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Tavernola Due - Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 7 ottobre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 170.340,00, si riscontra una massa debitoria di euro 226.556,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 104.323,00;

Considerato che in data 18 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Tavernola Due - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 00750830168), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maurizio Sana, nato a Seriate (BG) il 12 agosto 1989 (codice fiscale SNAMRZ89M121628L), domiciliato in Bergamo (BG), Viale Papa Giovanni XIII n. 101.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04207

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti italiani società cooperativa in liquidazione», in Gaggiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Trasporti italiani società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 10.711,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 55.334,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -44.623,00;

Considerato che in data 18 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Trasporti italiani società cooperativa in liquidazione», con sede in Gaggiano (MI) (codice fiscale 08737070964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Garofoli, nato a Milano (MI) il 26 agosto 1963 (codice fiscale GRFFRZ63M26F205D), ivi domiciliato in via M. Gioia n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04208

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Erre società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Progetto Erre società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 gennaio 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo pari a euro - 863.570,27, e l'impossibilità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è altresì rilevabile dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, nonché dalla presenza di debiti tributari, di un decreto ingiuntivo e di azioni esecutive poste in essere dai creditori;

Considerato che in data 27 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risul-



ta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Progetto Erre società cooperativa», con sede in Torino (TO) (c.f. 03632450015), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova (MN) il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K), domiciliata in Milano (MI) - via Visconti di Modrone n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04209

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solemare società cooperativa sociale - in liquidazione», in Porto Viro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Solemare società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 974.078,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.179.315,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.489.057,00;

Considerato che il grado di insolvenza è altresì rilevabile dalla presenza di debiti verso l'erario e verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

Considerato che in data 13 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 24 giugno 2025;

Considerato che in data 9 settembre 2025 il competente ufficio della Direzione generale servizi di vigilanza ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data 26 settembre 2025, ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2025;

Considerato che dalla documentazione pervenuta si evince il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 924.868,00, si riscontra una massa debitoria pari a euro 2.089.187,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.300.559,00;

Preso atto che, nelle more di adozione del provvedimento suddetto, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato lo stato d'insolvenza della summenzionata società cooperativa con sentenza n. 16/2026 del 9 marzo 2026;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Solemare società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Porto Viro (RO)

(Codice fiscale 01508440292), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Amaini, nato a Fabbrico (RE) l'8 giugno 1957 (codice fiscale MNANDR57H-08D450N), ivi domiciliato in via Carso n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04210

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic»

Estratto determina di decadenza IP n. 496 del 30 luglio 2026

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Farma 1000 S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data G. U.	Data decadenza
DIPROSALIC	«0,05% + 3% unguento» tubo 30 g	039593037	13/07/2021	14/07/2026

26A04305

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aciclovir, «Aciclovir Hikma».

Estratto determina AAM/PPA n. 465/2026 del 13 agosto 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS): una variazione di tipo II, C.I.2.b: aggiornamento degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento. Modifiche editoriali ed al QRD template.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi n. 4.2, 4.4, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i relativi paragrafi del foglio illustrativo.



Relativamente al medicinale ACICLOVIR HIKMA (A.I.C. 043130) per le descritte forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 043130018 - «250 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C.: 043130032 - «250 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C.: 043130020 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C.: 043130044 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro.

Codice di procedura: PT/H/1192/01-02/II/022.

Codice pratica: VC2/2022/660.

Titolare A.I.C.: Hikma farmaceutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Moza, n. 8, 8A e 8B, Fervença - 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04309

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone undecanoato, «Testosterone Undecanoato Besins».

Estratto determina AAM/AIC n. 192 del 19 giugno 2026

Codice pratica: RU/2024/185.

Procedure europee nn. SE/H/2363/001/E/001; SE/H/2363/001/IA/006; SE/H/2363/001/IB/010; SE/H/2363/001/IAIN/011.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TESTOSTERONE UNDECANOATO BESINS, le cui caratteristiche sono ripilotate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Besins Healthcare Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Plaza 4, Level 4, Custom House Plaza - Harbourmaster Place, IFSC D01 A9N3, Dublino, Irlanda.

Confezione:

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 051461010 (in base 10), 1K2GWL (in base 32);

principio attivo: testosterone undecanoato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Farmalán, S.A. Calle La Vallina, s/n, Polígono Industrial Navatejera 24193 Villaquilambre, León, Spain.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo andrologo, urologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

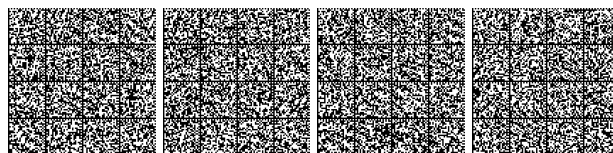
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle



caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 4 ottobre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04615

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Trieste

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 120 del 14 agosto 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Trieste.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

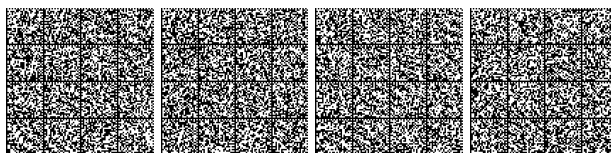
26A04310

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'UMBRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si comunica che ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, sono stati annullati i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
33PG	R. & B. di Perella e Bovari Snc	Perugia (PG) - via Gallenga n. 50/B	1	//
56PG	Gioie di Assisi di Bazzoffia Vera	Assisi (PG) - via Padre Antonio Giorgi n. 10	3	//
80PG	Fasi di Farabbi Giuseppe Sas	Perugia (PG) - via Domenico Bariletti n. 58	//	2
92PG	Fornari Anna	Perugia (PG) - via Deliziosa n. 9	1	//
147PG	Tavernelli Oliviero	Città di Castello (PG) - via Toniolo n. 1	1	//
155PG	Gioielleria Denteccchi di Becchetti Mariella	Perugia (PG) - via delle Marche n. 26/D	1	//
169PG	La Saonda Società cooperativa sociale	Gubbio (PG) - via Velino n. 10	//	6
173PG	La Bottega dell'Oro Snc di Billato A. e Ottaviani P.	Assisi (PG) - via Becchetti n. 2/M	1	//
184PG	Testa Maria Rita	Castiglione del Lago (PG) - via Nazionale n. 32/A	2	//
203PG	Sphinx Srl	Corciano (PG) - via Gramsci n. 6	1	//



210PG	Formica Francesco	Città di Castello (PG) - corso Cavour n. 13	2	//
213PG	Gold Moving Company Srl	Montefalco (PG) - piazza del Comune n. 15	1	1
221PG	Tenca Primo	Perugia (PG) - via Cesare Caporali n. 24	1	//
224PG	Origarzi Gioielli di Garzi Marco	Perugia (PG) - via Campo di Marte n. 4/N2	2	//
232PG	El Zoobi Lara	Perugia (PG) - via del Fosso n. 9	1	//

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni indicati come «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Umbria.

26A04307

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

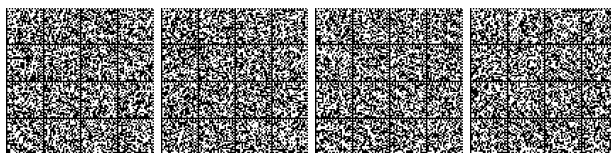
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2025	Giugno	121,3	1,5	2,3
	Luglio	121,8	1,5	2,6
	Agosto	121,8	1,4	2,3
	Settembre	121,7	1,4	2,0
	Ottobre	121,4	1,1	1,8
	Novembre	121,3	1,0	2,2
	Dicembre	121,5	1,1	2,2
	<i>Media</i>	<i>121,4</i>		
		(Base 2025=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi		1,214		
2025	Gennaio	100,4	0,8	2,2
	Febbraio	100,9	1,1	2,7
	Marzo	104,5	1,5	3,2
	Aprile	102,5	2,6	4,3
	Maggio	102,8	3,0	4,4
	Giugno	102,8	2,9	4,4

Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2026 in base giugno 1978=100



Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0
giugno 2015	666,3	499,5
giugno 2016	664,4	497,8
giugno 2017	671,7	504,4
giugno 2018	679,7	511,5
giugno 2019	683,1	514,6
giugno 2020	681,1	512,8
giugno 2021	690,4	521,0
giugno 2022	744,2	569,6
giugno 2023	788,8	609,8
giugno 2024	794,8	615,1
giugno 2025	806,8	625,7
giugno 2026	830,0	646,8



Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2025 e 2026 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2025	Luglio	121,8	1,5	2,6
	Agosto	121,8	1,4	2,3
	Settembre	121,7	1,4	2,0
	Ottobre	121,4	1,1	1,8
	Novembre	121,3	1,0	2,2
	Dicembre	121,5	1,1	2,2
	Media	121,4		
		(Base 2025=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi		1,214		
2026	Gennaio	100,4	0,8	2,2
	Febbraio	100,9	1,1	2,7
	Marzo	101,5	1,5	3,2
	Aprile	102,5	2,6	4,3
	Maggio	102,8	3,0	4,4
	Giugno	102,8	2,9	4,4
	Luglio	103,1	2,8	4,3

26A04495

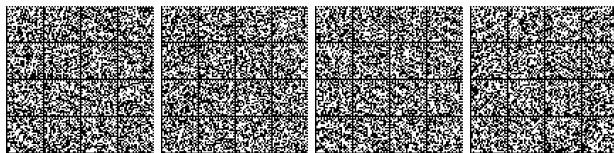
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-201) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

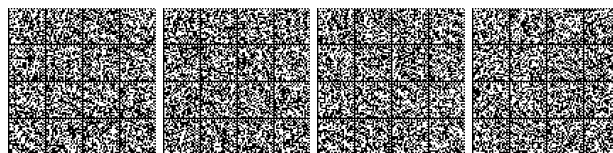
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 3 1 *

€ 1,00

